

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 62 in data 27/07/2003 con la quale è stata adottata la variante parziale al PRG n. 9– ai sensi art. 50, 4° comma lettera l), della L.R. n. 61/85 – consistente nella introduzione di un nuovo articolo, “Art. 2 bis – Programma Pluriennale di Attuazione” nelle N.T.A. del P.R.G.;

Dato atto che la variante è stata depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune e della Provincia e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici;

Vista la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio (Reg. Pubbl. N. 1878 dall’11/08/2003 al 10/09/2003) e la lettera della Provincia di Padova in data 24/09/2003 prot. n. 89714, con cui si comunica che la variante è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 22/08/2003;

Visto che non sono pervenute osservazioni né al Comune né alla Provincia e che la variante può essere approvata;

Visto l’art. 50 della Legge regionale n. 61/85 e successive modificazioni;

Richiamato l’art. 22, comma 5, ultimo periodo dello Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del **Sindaco Giovanni Ponchio**;

Sentiti gli interventi:

Andrea Bronzato (Forza Italia): se è già stato approvato, perché riapprovarlo? La semplice presa d’atto deve esser votata?

Sindaco Giovanni Ponchio: la legge prevede questo iter: adozione, pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni ed approvazione. In questo caso non ci sono state osservazioni.

Con 10 voti favorevoli ed 8 astenuti (Faggion, Espro, Bronzato, Selmin, Carrieri, Gruppo, Morello e Manzolini), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 50, comma 7, della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni, la variante parziale al PRG n. 9, consistente nella introduzione di un nuovo articolo, “Art. 2 bis – Programma Pluriennale di Attuazione” nelle N.T.A. del P.R.G., come da relazione allegata sub A);
- 2) di dare atto che la variante approvata con il presente provvedimento si intende estesa anche al testo delle Norme Tecniche di Attuazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/2001;
- 3) di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

OGGETTO: Variante Parziale al P.R.G. n. 9 concernente Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione inerenti il P.P.A. ai sensi dell'art. 50 comma 4° della L.R. 61/85

RELAZIONE TECNICA

Si premette che la modifica alle N.T.A. riguarda l'introduzione di un articolo che dia la possibilità di dotarsi del "Programma Pluriennale di Attuazione.

La procedura adottata è quella di cui all'art. 50 della L.R. 61/85 comma 4° lettera **I)** "Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione" e commi 6° e 7°.

Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della L. n. 136/1999, la Regione Veneto ha stabilito, con l'art. 11 della L.R. 13.09.2001, n. 27, che sino all'approvazione della nuova legge regionale di disciplina della materia urbanistica (ad oggi non ancora intervenuta), deve ritenersi sospeso l'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti.

Ciò significa che i Comuni precedentemente obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione non sono più obbligati a munirsene, almeno fino a quando non perverrà la nuova legge urbanistica regionale; non significa invece, che detti Comuni non abbiano più la facoltà di approvare nuovi programmi pluriennali di attuazione, ove lo ritengano opportuno.

L'art. 11 della L.R. n. 27/2001 non ha infatti abolito l'istituto del programma pluriennale di attuazione, né tanto meno ha abrogato o sospeso le norme che ne disciplinano i contenuti e le modalità di formazione. Esso ha esclusivamente sospeso l'obbligo di formazione del P.P.A. già sancito dall'art. 64 della L.R. n. 61/1985 per taluni Comuni, facoltizzando questi ultimi a dotarsene o meno.

Conseguentemente, i Comuni che ancora volessero munirsi del programma pluriennale di attuazione pur non essendo a ciò dalla legge obbligati, potrebbero certamente farlo, facendo ovviamente riferimento alle norme regionali che già prima della sospensione regolavano il procedimento di formazione ed i contenuti di detto strumento di programmazione.

In particolare, i contenuti ed il dimensionamento del P.P.A., dovranno essere quelli già stabiliti dagli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n. 61/85, non potendosi fare oggi riferimento ai diversi criteri individuati dall'art. 20 della L. n. 136/1999, i quali potranno trovare concreta applicazione solo quando verranno recepiti dal legislatore regionale.

Il Nuovo articolo viene nominato "art. 2bis "Programma Pluriennale di Attuazione"" e con il testo di seguito specificato:

ART. 2 BIS – PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)

1. Il Programma Pluriennale di Attuazione definisce le parti del territorio che sono oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia.
2. Il Comune di Abano Terme dovrà dotarsi di un Programma Pluriennale di Attuazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della L. R.61/85, entro 8 mesi dall'adozione della Variante che lo istituisce.
3. Gli interventi attuabili in questo periodo transitorio riguardano:
 - a) gli interventi diretti su aree consolidate "C e C1e", aree lungostrada "L" e aree agricole come definite dal vigente P.R.G.;
 - b) gli interventi nelle aree per le quali è prevista la destinazione "Alberghi-Termali" (H)";
 - c) gli interventi dei Piani Integrati di cui alla L.R. 23/99;
 - d) gli interventi dei Piani attuativi di iniziativa pubblica;
 - e) gli interventi dei Piani di iniziativa privata già convenzionati o di cui è stato individuato l'ambito d'intervento o che prevedono almeno il 20% del volume realizzabile dedicato ad edilizia convenzionata/sovvenzionata,;
 - f) gli interventi su aree pubbliche o di uso pubblico;
 - g) gli interventi diretti come precisato nelle N.T.A. con riferimento ad "attività produttive sparse" (Id)".
4. Se il Comune di Abano Terme non si doterà del P.P.A. entro i termini, di cui al punto 2, l'art. 2bis dovrà considerarsi inefficace, e si opererà secondo quanto disposto dalle N.T.A. e R.E. del P.R.G.
5. Per le parti di territorio prevalentemente edificate con tessuto urbano già definito "C aree consolidate" il recupero degli edifici preesistenti avverrà secondo i criteri seguenti:
la superficie di calpestio degli alloggi non potrà essere inferiore a mq. 60 per il 70% della superficie di calpestio residenziale di ogni singolo edificio.
